SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Scorzè e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scorzè (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento.degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scorzè (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Pizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'innsediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scorzè (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 20 marzo 2008.

Alle dimissioni presentate personalmente da un consigliere comunale, sono susseguite, dopo una cesura temporale di ventitrè minuti, le dimissioni presentate personalmente da parte di 9 consiglieri, nonché le dimissioni di un altro componente del consiglio comunale che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, che hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

In considerazione della difficoltà di accertare inequivocabilmente la contemporaneità delle predette dimissioni, la Prefettura ha comunicato che non avrebbe dato corso alla procedura di scioglimento di quel consiglio comunale.

Il predetto organo ha proceduto alla surroga dei consiglieri dimissionari, con delibere successivamente impugnate dinanzi al T.A.R. Veneto. Il predetto Tribunale, ritenendo che si fosse comunque realizzata la contemporaneità delle dimissioni dei consiglieri. ha affermato la illegittimità delle procedure di surroga dei consiglieri dimissionari, annullando i provvedimenti impugnati.

Sulla base della decisione del T.A.R. Veneto, verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 559/08/Area 2 del 20 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scorzè (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Pizzi.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Lequile e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lequile (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lequile (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilena Sergi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'innsediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lequile (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il Prefetto di Lecce, con provvedimento del 9 giugno 2008, notificato a tutti i consiglieri, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 29 giugno 2008.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Prefetto, con provvedimento in data 4 luglio 2008, ha nominato un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lequile (Lecce), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 26303/2008 Area II EE.LL. del 10 luglio 2008 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lequile (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marilena Sergi.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06863

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008.

Attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che definisce le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di cooperazione multilaterale allo sviluppo;

Visto l'art. 18 del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riguardante «Interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità fiscale», in base al quale si prevede la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, per una spesa di 389 milioni di euro da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri;

Considerate le situazioni di arretrato nei pagamenti dei contributi finanziari nei confronti della XIV ricostituzione delle risorse della Associazione Internazionale dello Sviluppo (IDA), del gruppo della Banca Mondiale per un ammontare pari a euro 647.888.000 e nei confronti della VI ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo, della Banca di Sviluppo dei Carabi, per un ammontare pari a euro 3.850.000;

Considerato che la conclusione del negoziato per la ricostituzione delle risorse dell'IDA XIV, per cui si è verificata la situazione di arretrato nei pagamenti dei contributi finanziari, è avvenuta il 22 febbraio 2005 ed entro il 15 dicembre dello stesso anno era richiesto il deposito della prima nota di impegno;

Considerato che la conclusione del negoziato per la VI ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo, della Banca di Sviluppo dei Carabi, per cui si è verificata la situazione di arretrato nei pagamenti dei contributi finanziari, è avvenuta il 1º febbraio 2006;

Considerato che sono scaduti i termini per il deposito delle note di impegno a favore della IDA XIV e che nel mese di dicembre 2007 si è concluso il negoziato per la ricostituzione delle risorse dell'IDA XV;

Visto l'art. 5 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, che autorizza la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione Internazionale dello Sviluppo con un contributo di euro 130.484.314;

Visto l'art. 49 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, con cui si determina che le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima;

Ritenuto di dare esecuzione all'obbligo assunto nei confronti della Banca Mondiale, per la XIV ricostituzione delle risorse della Associazione Internazionale per lo Sviluppo, riguardante il periodo di riferimento 2005 2007;

Ritenuto di dare esecuzione all'obbligo assunto nei confronti della Banca di Sviluppo dei Carabi, per la VI ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo, riguardante il periodo di riferimento 2006-2008;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), con il contributo di euro 385.150.000.

Art. 2.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo (SDF), della Banca di Sviluppo dei Carabi, con un contributo di euro 3.850.000.

Roma, 25 luglio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

08A06864

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Panarina Alla, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Panarina Alla, nata a Petropavlovski (Russia) il 14 maggio 1967, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale russo di ingegnere edile, specializzazione costruzione civile e industriale, conseguito in data 28 giugno 1989 presso l'istituto statale Politecnico di Khabarovsk (Russia) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale per l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato dalla questura di Roma in data 28 febbraio 2006 valido fino al 28 febbraio 2008;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto, ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Panarina Alla, nata a Petropavlovski (Russia) il 14 maggio 1967, cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti, 2) architettura tecnica, 3) urbanistica e pianificazione territoriale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 settembre 2088

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

08A06878

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2008.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Marino Carboni», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Marino Carboni», con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona dell'avv. Massimo Seri;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 con il quale la gestione è stato ulteriormente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2007 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata di dodici mesi;

Vista la relazione del 14 maggio 2008, pervenuta in data 28 maggio 2008 con la quale il commissario chiede una ulteriore proroga del mandato;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Marino Carboni», con sede in Roma ed i poteri conferiti all'avv. Massimo Seri in qualità di commissario governativo, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Republica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06877

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 settembre 2008.

Disapplicazione del decreto 2 luglio 2002 sulla semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

Visti gli articoli 75, 76, 106 e 114 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, 8 maggio 1995, 4 agosto 1998 e 20 giugno 2002 di recepimento rispettivamente delle direttive 92/61/CEE, 92/53/CEE, 98/14/CE e 2001/116/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, finalizzata alla introduzione di una nuova regolamentazione delle procedure di omologazione per la semplificazione della immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione dei veicoli all'interno della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 luglio 2002, è disapplicato.

Roma, 16 settembre 2008

Il Capo del dipartimento: FUMERO

08A06861

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2008.

Individuazione dei Centri interregionali per le malattie rare a bassa prevalenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza e, in particolare, l'allegato 1, rubrica «assistenza a categorie particolari», paragrafo «Soggetti affetti da malattie rare»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001, n. 279, recante il «regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale che prevede che, con decreto del Ministro della sanità, su proposta della regione interessata, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base di criteri di individuazione e di aggiornamento concertati con la medesima Conferenza, siano individuati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza *ter*, n 14832 del 4 dicembre 2004 e la decisione del Consiglio di Stato n. 7085/2005 con le quali si riconosce che l'individuazione dei Centri interregionali per le malattie rare costituisce parte integrante dei livelli essenziali di assistenza;

Vista la sentenza n. 11113 del 12 novembre 2007 con cui la sezione III-*quater* del T.A.R. Lazio ha dichiarato l'obbligo del Ministero della salute all'ottemperanza al suddetto giudicato;

Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni sul riconoscimento di centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di presidi assistenziali sovregionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 maggio 2007;

Visto in particolare quanto previsto dal citato Accordo con riguardo all'identificazione, sulla base delle informazioni rilevate dai registri, di eventuali presidi nazionali o europei dedicati alle patologie rarissime, secondo i criteri riportati nell'allegato 1 al medesimo Accordo;

Vista la nota n. 26980/DGPROG/2-P del 19 dicembre 2007 con la quale il Ministro della salute ha invitato le regioni e le province autonome a trasmettere le proposte di individuazione dei presidi nazionali dedicati alla diagnosi e cura di pazienti con bassissima prevalenza, nel rispetto dei criteri indicati dall'Accordo citato;

Viste le proposte delle regioni Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia e Puglia, nonché la nota della regione Veneto riferita all'Area vasta comprendente anche la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano e la provincia autonoma di Trento;

Ritenuto di poter accogliere solo le proposte coerenti con i criteri indicati dall'Accordo citato;.

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. In via transitoria e fino a quando non siano pienamente operativi i registri regionali ed il Registro nazionale delle malattie rare istituito presso l'Istituto Superiore di sanità ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, per le malattie a bassa prevalenza, indicate all'art. 2, sono individuate quali Centri interregionali di riferimento le strutture riportate in corrispondenza di ciascuna malattia.

Art. 2.

RA0020 Whipple malattia di:
Aso Alessandria;
Ao Sacco Milano;
Irccs «S. De Bellis» Castellana Grotte (BA).

RC0080 Lipodistrofia totale:
AOU San Martino di Genova;
AO S. Gerardo Monza;
AO Padova;
AO Verona.

RCG020 Sindromi Adrenogenitali Congenite - Ospedale S. Paolo Savona:
AO S. Gerardo Monza;
Irccs Burlo - Garofolo Trieste;
AO Udine;
AO Padova;
AO Verona;
PO S. Chiara Trento;
Ospedale Centrale Bolzano;
AOU Policlinico Bari;
PO Giovanni XXIII Bari;

RCG070 Xantomatosi cerebrotendinea:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
AO Udine;
AO Padova;
AOU Policlinico Bari;
PO Giovanni XXIII Bari.

RCG080 Niemann-Pick malattia di:
AOU Siena;
AO S. Gerardo Monza;
AO Udine;
AO Padova;
AOU Policlinico Bari;
PO Giovanni XXIII Bari.

RCG090 Mucolipidosi:
AO Meyer Firenze;
AO S. Gerardo Monza;
AO Udine;
AO Padova.

RF0050 Atrofia dentato rubropallidoluysiana:
AOU Siena;
Asl 2 - Torino Nord (Maria Vittoria, Amedeo di Savoia, S. Giovanni Battista);
Irccs Besta Milano;
AOU Policlinico Bari.

RF0130 Lennox Gastaut sindrome di:
ASL 1 - Torino Sud (Martini, Oftalmico, Ospedale Valdese);
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AO Verona;
PO S. Chiara Trento;
Ospedale Centrale Bolzano;
AOU Policlinico Bari.

RF0200 Vitreoretinopatia essudativa familiare:
AUO Careggi Firenze;
Irccs Besta Milano;
Oc Padova;
PO S. Antonio PADOVA;
AOU Policlinico Bari.

RF0230 Ciclite eterocromica di Fuch:
AOU San Martino di Genova;
Irccs Besta Milano;
PO Mestre;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AO Verona;
Ospedale Centrale Bolzano;
AOU Policlinico Bari;
AOU «Ospedali Riuniti» Foggia.

RF0240 Atrofia essenziale dell'iride:
AOU San Martino di Genova;
Irccs Besta Milano;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AOU Policlinico Bari.

RF0250 Emeralopia congenita:
AOU San Martino di Genova;
Irccs Besta Milano;
OC Padova;

PO S. Antonio Padova;
AOU Policlinico Bari.
RF0260 Oguchi sindrome di:
AOU San Martino di Genova;
Irccs Besta Milano;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AOU Policlinico Bari.
RF0290 Congiuntivite lignea:
AOU San Martino di Genova;
Irccs Besta Milano;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AOU Policlinico Bari.
RFG010 Malattia di Krabbe:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
AO Padova;
AOU Policlinico Bari.
RFG010 Malattia di Alexander:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
AO Padova;
AOU Policlinico Bari.
RFG020 Ceroido-lipofuscinosi:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
AO Padova;
AO Verona;
AOU Policlinico Bari.
RFG040 Atassia teleangectasica:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
AOU Trieste;
AO Udine;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AO Verona;
PO S. Chiara Trento;
AOU Policlinico Bari.
RFG040 Marinesco-Sjogren sindrome di:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
AOU Trieste;
AO Udine;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AO Verona;
PO S. Chiara Trento;
AOU Policlinico Bari.
RFG050 Kennedy malattia di:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
AOU Trieste;
AO Udine;
OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
AO Verona;
AOU Policlinico Bari.
RFG060 Neuropatia assonale gigante:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
OC Padova e PO S. Antonio Padova;
AO Udine;
AOU Policlinico Bari.
RFG060 Refsum malattia di:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
AOU Policlinico Bari.
RFG070 Miopatia central core:
IRCCS Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
OC Padova e PO S. Antonio Padova,;
AO Udine;
AOU Policlinico Bari.
RFG070 Miopatia centronucleare:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
OC Padova e PO S. Antonio Padova;
AOU Policlinico Bari.
RFG070 Miopatia nemalinica:
AOU Siena;
Irccs Besta Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
OC Padova e PO S. Antonio Padova;
PO Giovanni XXIII Bari.
RFG120 Distrofie ereditarie della coroide:
AUO Careggi;
AOU San Martino di Genova;
Irccs Besta - Milano OC Padova;
AO Padova;
Ospedale Centrale Bolzano;
AOU Policlinico Bari.
RFG130 Degenerazioni della cornea:
AOU San Martino di Genova;
Irccs Besta Milano;
AO sm Angeli POrdenone;
PO Mestre;

OC Padova;
PO S. Antonio Padova;
Ospedale Centrale Bolzano;
AOU Policlinico Bari.
RI0080 Linfangectasia intestinale:
ASO Alessandria;
AO icp Milano;
Irccs Burlo - Garofolo Trieste;
AO Udine;
AO Padova;
AO Verona;
Irccs «S. De Bellis» Castellana Grotte (BA).
RL0010 Eritrocheratolisi hiemalis:
AOU San Martino di Genova;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
AO Padova;
AO Verona.
RL0050 Pemfigoide benigno delle mucose:
Dip Scienze dermatologiche Università Firenze - Centro Malattie Rare;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» - Milano AOU Trieste;
AO Padova;
AO Verona;
PO S. Chiara Trento;
Ospedale Centrale Bolzano;
AOU Policlinico Bari.
RN0030 Agenesia cerebellare:
AOU Siena;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
AO Padova;
AO Verona;
PO S. Chiara Trento.
RN0230 Malattia del fegato policistico:
ASO Maggiore di Novara;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
AO Padova;
AO Verona;
Ospedale Centrale Bolzano;
RN0280 Acrodisostosi:
AOU Careggi Firenze;
Aso cirm - S. Anna Torino;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
AO Padova.
RN0290 Camptodattilia familiare:
AOU Careggi Firenze;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
AO Padova;
AO Verona.
RN0320 Gastroschisi:
ASO CIRM - S. Anna Torino;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
Irccs Burlo - Garofolo Trieste;
AO Padova;
AO Verona.
RN0430 POland sindrome di:
Ospedale S. Paolo Savona;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
AO Padova;
AO Verona;
PO Giovanni XXIII Bari.
RN0460 Sindrome femoro-facciale:
AOU Careggi Firenze;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
AO Padova;
AO Verona.
RN0500 Cutis Laxa:
AOU Careggi Firenze;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
AO Padova;
AO Verona;
AOU Policlinico Bari.
RN0540 Cute marmorea teleangectasica congenita:
Dip. Scienze dermatologiche Univ. Firenze - Centro Malattie Rare;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
AO Padova;
AO Verona;
AOU Policlinico Bari.
RN0560 Discheratosi congenita:
Dip. Scienze dermatologiche Univ. Firenze - Centro Malattie Rare;
Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;
Irccs Burlo Garofolo Trieste;
AO Padova;
AO Verona;
AOU Policlinico Bari.

RN0650 Parry-Romberg sindrome di:

AOU Siena;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

Irccs Burlo Garofolo Trieste;

AOU Udine;

AO Padova;

AO Verona;

RN0860 De Morsier sindrome di:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

Irccs Burlo - Garofolo Trieste;

AO Padova;

AO Verona.

Rn 0910 Goldenhar sindrome di:

Ospedale S. Paolo Savona;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

Irccs Burlo Garofolo Trieste;

Ospedale Centrale Bolzano;

AO Padova;

AO Verona;

AOU Policlinico - Giovanni XXIII Bari.

RN0960 Maffucci sindrome di:

AOU Careggi Firenze;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona;

AO Policlinico Consorziale Bari.

RN0980 Meckel sindrome di:

ASO S. Giovanni Battista della Città di Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN0990 Moebius sindrome di;

Aso cirm - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

Irccs Burlo - Garofolo Trieste;

AO Padova;

AO Verona.

RN1040 Pfeiffer sindrome di:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1100 Seckel sindrome di:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1130 Sindrome branchio-oculo-facciale:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

Irccs Burlo Garofolo Trieste;

AO Padova;

AO Verona;

AOU Policlinico Bari.

RN1240 Townes-Brocks sindrome di:

ASO Alessandria;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1290 Wolfram sindrome di:

ASL 2 - Torino Nord (Maria Vittoria, Amedeo di Savoia, S. Giovanni Battista;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1400 Cockayne sindrome di:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1430 Denys-Drash sindrome di:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1440 Displasia oculo-digito-dentale:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona;

AO Policlinico Consorziale Bari.

RN1450 Displasia spondiloepifisaria congenita:

Ospedale S. Paolo Savona;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

Irccs Burlo Garofolo Trieste;

AO Padova;

AO Verona.

RN1480 Ipomelanosi di Ito AOU Siena;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona;

AOU Policlinico Bari.

RN1490 Isaacs sindrome di:

ASO S. Giovanni Battista della Città di Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1570 Neuroacantocitosi:

AOU Siena;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RN1610 POEMS sindrome:

ASO S. Giovanni Battista della Città di Torino;

AOU San Martino di Genova;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AOU Udine;

AO Padova;

AO Verona;

AOU Policlinico Bari.

RN1720 Vogt-Koyanagi-Harada sindrome di:

ASO Mauriziano Torino;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

Irccs Burlo - Garofolo Trieste;

AO Udine;

AO Padova;

AO Verona;

AOU Policlinico Bari.

RN1740 Walker-Warburg sindrome di:

AOU Siena;

Fond. IRCCS «Osp. Maggiore Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena» Milano;

AO Padova;

AO Verona.

RP0040 Sindrome alcolica fetale:

ASO CIRM - S. Anna Torino;

Irccs S. Raffaele Milano;

Irccs Burlo Garofolo Trieste;

AO Padova;

PO S. Chiara Trento;

AOU Policlinico - Giovanni XXIII Bari.

RP0050 Apnea infantile:

AO Meyer Firenze;

Irccs S. Raffaele Milano;

Irccs Burlo Garofolo Trieste;

AO Padova;

PO S. Chiara Trento;

Policlinico Consorziale BA.

RQ0010 Gerstmann sindrome di:

AOU Siena;

Aso S. Giovanni Battista della Città di Torino;

AO S. Paolo Milano;

Irccs Burlo Garofolo Trieste;

AO Udine;

OC Padova;

PO S. Antonio Padova;

Art. 3.

1. Dall'individuazione dei Centri interregionali di riferimento di cui al presente decreto non derivano oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 271

08A06870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 settembre 2008.

Variazione di denominazione di una varietà di festuca rubra iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli arti-

coli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17/*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di festuca rubra «Ambose»;

Considerato che la denominazione «Ambrose» può essere confusa con altra denominazione di varietà dello stesso gruppo già inclusa nel catalogo comunitario;

Vista la nota n. 5787 del 7 luglio 2008, con la quale la società ProSeeds Marketing, responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Ambrose» a «Greenfield Com»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno, pertanto, di accogliere la proposta di modifica formulata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di festuca rubra, iscritta con decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile 2008, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
10480	Festuca rubra	Ambrose	Greenfield Com

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A06875

DECRETO 3 settembre 2008.

Rettifica del decreto 24 gennaio 2008, relativo all'iscrizione di varietà di lino, barbabietola da zucchero e riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2008, n. 1844, contenente «Iscrizione di varietà di lino, barbabietola da zucchero e riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2008 e in particolare la tabella relativa alle varietà di barbabietola da zucchero;

Accertato che le varietà denominate «Houston» e «New York» risultano iscritte con i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza a fianco di esse indicati;

Accertato che nelle relative domande di iscrizione, quale responsabile della conservazione in purezza era stata anche indicata la ditta «KWS Saat AG-D», che invece non risulta nel citato decreto di iscrizione;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 24 gennaio 2008 nella parte sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 24 gennaio 2008, n. 1844, contenente «Iscrizione di varietà di lino, barbabietola da zucchero e riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2008, è modificato come segue: relativamente alle varietà di barbabietola da zucchero denominate «Houston» e «New York», ai già citati responsabili della conservazione in purezza è aggiunta la ditta «KWS Saat AG-D».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A06876

DECRETO 17 settembre 2008.

Rettifica del decreto 27 giugno 2008 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2008, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Veneto»;

Vista la nota della Regione Veneto del 6 agosto 2008, con la quale si segnala che nella modifica di che trattasi del predetto disciplinare di produzione, all'art. 2 sono state omesse rispetto al preesistente disciplinare di produzione le tipologie di vino relative alle varietà di vite «Moscato Giallo» e «Groppello», e con la quale ha richiesto la relativa integrazione al disciplinare medesimo;

Considerato che da verifica effettuata la predetta segnalazione risulta pertinente;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, in accoglimento della richiesta della Regione Veneto, alla rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2008, inserendo in detto art. 2 le varietà di vite «Moscato Giallo» e «Groppello» ed all'integrazione del relativo elenco codici ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'art. 2, comma 3 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto», allegato al decreto ministeriale 27 giugno 2008, richiamato in premessa è sostituito dal seguente testo: «L'indicazione geografica tipica "Veneto" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Durella, Garganega, Groppello, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato Giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer, Trebbiano (da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave), Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Franconia, I.M. 2.15., Malbech, Marzemino, Merlot, Molinara, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Rondinella, Sangiovese, Corvinone, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère, Rebo, Syrah, Tai rosso (da Tocai rosso), Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère».

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici dei vini a I.G.T. Veneto sono integrati con i codici riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il Capo dipartimento: FERRO

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VENETO MOSCATO GIALLO	C092	X	154	1	X	X	E	0	X
VENETO MOSCATO GIALLO FRIZZANTE	C092	X	154	1	X	X	F	0	X
VENETO GROPPELLO	C092	X	GRO	2	X	X	E	0	X
VENETO GROPPELLO FRIZZANTE	C092	X	GRO	2	X	X	F	0	X
VENETO GROPPELLO NOVELLO	C092	X	GRO	2	C	X	E	0	X
VENETO TREBBIANO	C092	X	TRE	1	X	X	E	0	X
VENETO TREBBIANO FRIZZANTE	C092	X	TRE	1	X	X	F	0	X

08A06865

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Ocean Airlines S.p.a.». (Decreto n. 44105).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 10 luglio 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 9 maggio 2008, in favore di un numero massimo di 97 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati nella sede di Montichiari (Brescia);

Vista l'istanza presentata in data 29 luglio 2008, con la quale la società «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* e della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 9 maggio 2008 all'8 novembre 2008, in favore di 92 lavoratori dipendenti della sede di Montichiari (Brescia);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 maggio 2008 all'8 novembre 2008, in favore di 92 lavoratori dipendenti dalla società «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

At. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 luglio 2008, in favore di 92 lavoratori dipendenti della società «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione, unità in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2008 all'8 novembre 2008.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società «Ocean Airlines S.p.a.» in liquidazione è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

08A06883

DECRETO 12 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Mihai Cociu, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I,II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mihai Cociu nato a Bucarest (Romania) il giorno 28 giugno 1967, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor-medic» conseguito in data 17 dicembre 1993 presso la «Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucareşti-Romania», al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 1° luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mihai Cociu nato a Bucarest (Romania) il giorno 28 giugno 1967, di cittadinanza rumena, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Medic specialist in specialitatea oftalmologie» conseguito in data 24 gennaio 2000 presso il «Ministerul sănătăţii-Romania», al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor-medic» conseguito presso la «Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucareşti-Romania», in data 17 dicembre 1993 dal sig. Mihai Cociu, nato a Bucarest (Romania) il giorno 28 giugno 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Mihai Cociu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Medie specialist in specialitatea oftalmologie» conseguito presso il «Ministerul sănătăţii-Romania», in data 24 gennaio 2000 dal sig. Mihai Cociu, nato a Bucarest (Romania) il giorno 28 giugno 1967, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

Il sig. Mihai Cociu, successivamente all'iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06882

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 marzo 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Graziella Francesca Anello, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale datato 15 maggio 2007 (prot. n. 4825) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 29 febbraio 2008 (prot. n. 5280/08) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Roma ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 21 febbraio 2007, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: diploma di professoressa dell'insegnamento secondario normale e speciale in lettere rilasciato dalla Università del Salvador (Argentina) l'11 settembre 1974; posseduto da Graziella Francesca Anello nata a Buenos Aires, il 6 gennaio 1947, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dello Stato, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - spagnolo;

46/A Lingue e civiltà straniere - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 marzo 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A06874

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 settembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Georgia Fragkiadaki, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Grecia, Paese appartenente alla Comunità europea, dalla prof.ssa Georgia Fragkiadaki, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 maggio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 5681 del 31 maggio 2007 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 10 luglio 2008, prot. n. 5391, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata per la sola classe di concorso 43/A «Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media»;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, Laurea «Ptychio» in lingua e letteratura italiana, conseguita il 22 novembre 2006 presso l'Università «Aristotele» di Salonicco (Grecia), posseduto dalla cittadina greca Georgia Fragkiadaki, nata a Ludwischafen (Germania) il 2 ottobre 1984, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 43/A «Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A06879

DECRETO 4 settembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lucia Biondi, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio

1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa Lucia Biondi, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3890 del 10 aprile 2008 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 21 luglio 2008 - prot. n. 12672, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Filosofia» conseguita in data 25 febbraio 2005 presso l'Università degli studi «Carlo Bo» di Urbino;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagogica», con specializzazione in «Filosofia», conseguito nell'anno accademico 2006/2007, presso l'Instituto De Ciencias de la Educaciòn dell'Universitat De Sevilla (Spagna), posseduto dalla cittadina italiana Biondi Lucia, nata a Fano (Pesaro-Urbino) il 4 febbraio 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di «Filosofia e Storia», classe di concorso 37/A.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A06866

DECRETO 10 settembre 2008.

Rettifica del decreto 27 giugno 2008, relativo al riconoscimento, al prof. Giovanni Parzanese delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto del 27 giugno 2008, prot. n. 7312, con il quale il titolo di formazione professionale del prof. Giovanni Parzanese è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nelle classi di concorso 47/A - Matematica e matematica applicata.

Vista la nota del 29 agosto 2008, con la quale l'interessato ha segnalato che nell'indicazione della data di nascita si è incorsi in mero errore materiale;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. La data di nascita del prof. Giovanni Parzanese, di cui al comma 1 del decreto direttoriale del 27 giugno 2008, prot. n. 7312, è rettificata da «27 novembre 1969» a «22 novembre 1969».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A06881

DECRETO 11 settembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marie Pierre Catanese, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa Marie-Pierre Catanese, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2008, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licence Langues, Litteratures et Civilisations Etrangeres - Spécialité: Espagnol» rilasciato in data 12 dicembre 1996 dalla Università Lille III - Sciences Humaines, Lettre set Arts;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P.E.S. Esterne - Discipline Espagnol, rilasciato il 19 luglio 1999 dal Ministere De L'Education Nazionale, De La Recherche Et De La Tecnologie - Parigi (Francia),

posseduto dalla cittadina italiana Marie Pierre Catanese nata a Valenciennes (Francia) il 19 dicembre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 11 settembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A06873

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Pointe-à-Pitre (Guadalupa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Jacopo Giardini, Console onorario in Pointe-à-Pitre (Guadalupa), alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Parigi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

g) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Pointe-à-Pitre;

h) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Pointe-à-Pitre;

i) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

j) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dono aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia a Parigi;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A06871

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Pretoria (Sudafrica) in seguito alla soppressione dell'Ambasciata d'Italia a Windhoek (Namibia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 2008, la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria è modificata come segue: il distretto di Pretoria, il Lesotho, Madagascar, Mauritius e Namibia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A06872

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril Otic»

Provvedimento n. 199 dell'8 agosto 2008

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL OTIC.

Confezioni:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 103829014;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103829026.

Titolare A.I.C.:

Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB n. 42 al - modifica periodo di validità (aumento).

Si autorizza la modifica del periodo di validità del prodotto finito da 24 a 36 mesi. La validità dopo prima apertura resta invariata a 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06869

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan 4,5% Iv Im»

Provvedimento n. 205 dell'11 agosto 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0113/002/X/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN 4,5% IV IM polvere e solvente per soluzione iniettabile, nelle confezioni:

1 flacone di polvere da 30 ml + 1 flacone di solvente da 30 ml, assembiate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774016;

1 flacone di polvere da 100 ml + 1 flacone di solvente da 100 ml, assemblate insieme da una pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 103774028.

Scatola contenente 1 flacone di polvere da 30 ml + 1 flacone di solvente da 30 ml - A.I.C. n. 103774079.

Scatola contenente 1 flacone di polvere da 100 ml + 1 flacone di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 103774081.

Titolare A.I.C.:

Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società

Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo II: estensione di specie di destinazione.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione d'uso alla specie bovina.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono:

cavalli (adulti e puledri) e bovini (adulti e vitelli), con i seguenti tempi di attesa:

cavalli:

carne: 4 giorni;

non deve essere usato in cavalli che producono latte per il consumo umano.

bovini:

carne: 2 giorni;

latte: 36 ore (3 mungiture).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A06868

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione «Jamón de Teruel», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C 234/16 del 12 settembre 2008, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Jamón de Teruel».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A06867

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluarix».

Estratto provvedimento UPC/II/497 dell'11 agosto 2008

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/049.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta di ulteriori «buildings» presso il sito GlaxoSmithKline Biologicals (Dresda, Germania) per la produzione del vaccino influenzale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06880

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-227) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.